

SGO

STÄNDIGE SCHWEIZERISCHE SCHIEDSGERICHTSORGANISATION
ORGANISATION SUISSE PERMANENTE D'ARBITRAGE
ORGANIZZAZIONE SVIZZERA PERMANENTE D'ARBITRATO
SWISS PERMANENT ORGANISATION OF ARBITRATION

NÜSCHELERSTRASSE 49 · POSTFACH 1415 · 8021 ZÜRICH · KONTAKT@KMU-SCHIEDSGERICHT-SGO.CH · WWW.KMU-SCHIEDSGERICHT-SGO.CH

REGOLAMENTO ARBITRALE



NOI COSTRUIAMO PONTI

Indice del contenuto

CLAUSOLA ARBITRALE TIPO	5
--------------------------------------	---

INTRODUZIONE	6
---------------------------	---

I. PARTE: Fondamenti dell'arbitrato

A. Competenza

Art. 1	Competenza.....	8
Art. 2	Accordo di arbitrato.....	8

B. Organizzazione

Art. 3	Sede del tribunale arbitrale	9
Art. 4	Tribunale Arbitrale di uno o tre membri	9
Art. 5	Nomina del Tribunale Arbitrale.....	10
Art. 6	Accettazione della carica di arbitro.....	10

C. Ricusazione di un arbitro

Art. 7	Motivi di ricusazione.....	11
Art. 8	Procedura di ricusazione.....	12

II. PARTE: Il procedimento arbitrale

A. Generale

Art. 9	Le basi di diritto sostanziale	12
Art. 10	Procedura applicabile	13
Art. 11	Diritto di essere ascoltato	13
Art. 12	Rappresentanza e assistenza	14
Art. 13	Provvedimenti procedurali	14
Art. 14	Intervento e proclamazione della controversia	14
Art. 15	Lingua processuale.....	14
Art. 16	Termini	15
Art. 17	Cauzione	15
Art. 18	Presentazioni	16

Art. 19	Minuti	17
Art. 20	Esclusione del pubblico.....	17
Art. 21	Delegazione	17
Art. 22	Provvedimenti provvisori o cautelari	17

B. Procedura del procedimento arbitrale

I. Fasi del processo

Art. 23	Le singole fasi della procedura.....	19
---------	--------------------------------------	----

II. Procedimento preparatorio

Art. 24	Avvio della procedura e litispendenza	19
Art. 25	Esame della competenza	20
Art. 26	Decisione sulla competenza.....	21
Art. 27	Conclusione del procedimento preliminare	21

III. Procedimento principale

1. Procedura ordinaria

Art. 28	Procedura di conciliazione	22
Art. 29	Il ricorso	22
Art. 30	Risposta	23
Art. 31	Assenza ingiustificata.....	23
Art. 32	Domanda riconvenzionale	24
Art. 33	Risposta e controreplica	24
Art. 34	Procedimento d'assunzione delle prove	25
Art. 35	Lodo arbitrale	26

2. Procedura accelerata

Art. 36	Procedura accelerata	27
---------	----------------------------	----

3. Decisione sulla base dell'equità

Art. 37	Decisione sulla base dell'equità	28
---------	--	----

C. Costi e compensazione

Art. 38	Costi.....	28
Art. 39	Indennizzo delle parti	29
Art. 40	Decisione relativa alle spese in caso di risoluzione anticipata della controversia	30

D. Mezzi d'impugnazione

I. Arbitrato interno

Art. 41	Ricorso.....	30
Art. 42	Revisione	30

II. Arbitrato internazionale

Art. 43	Ricorso.....	30
---------	--------------	----

III. PARTE: Disposizioni finali

Art. 44	Pubblicazione della sentenza.....	31
Art. 45	Entrata in vigore	31

Allegati

Appendice A (Segreteria)	32
Appendice B (Tassa di registrazione)	32
Appendice C (Contributi alle spese amministrative).....	33
Appendice D	34
Appendice D	35

CLAUSOLA ARBITRALE TIPO

Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o relativa al presente accordo compresi quelli relativi alla validità, invalidità, violazione o risoluzione del presente accordo, saranno risolti mediante arbitrato in conformità con l'arbitrato secondo il Regolamento di Arbitrato della SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato. Le regole applicabili sono quelle in vigore al momento della notifica dell'Avviso di Arbitrato.

La sede del tribunale arbitrale è [luogo in Svizzera];

Il tribunale arbitrale sarà composto da [uno o tre] arbitro/arbitri.

INTRODUZIONE

- a. Il fatto che l'arbitrato oggi, a causa dei suoi riconosciuti vantaggi (riservatezza attraverso l'esclusione del pubblico, velocità del procedimento, flessibilità, competenza degli arbitri, esecutività mondiale dei lodi arbitrali) in ambito internazionale e sempre più anche nel commercio nazionale è riconosciuto come il mezzo più efficace di risoluzione delle controversie, così come la constatazione che i attuali metodi di nomina degli arbitri da parte delle parti possono causare notevoli difficoltà (per esempio la mancanza di indipendenza degli arbitri) con la conseguenza che il lavoro arbitrale (lodo, transazione, ecc.) manca dell'autorità necessaria e quindi dell'accettazione delle parti, hanno spinto un gruppo di esperti di arbitrato, di formare l'associazione per procedure arbitrali esistente dal 1972 sotto il nome di "**SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato**" secondo delle linee guida moderne. D'ora in poi, servirà come una moderna piattaforma per procedimenti arbitrali nazionali e internazionali e, così facendo, dovrà oltre ai suddetti vantaggi tradizionali dell'arbitrato, garantire l'obiettività e l'indipendenza del tribunale arbitrale attraverso un nuovo metodo di nomina degli arbitri.
- b. Lo scopo della SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato è inoltre la promozione dell'arbitrato istituzionale in Svizzera, in particolare per quanto riguarda le esigenze speciali delle piccole e medie imprese (PMI).
- c. La SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato è la piattaforma di servizi per i procedimenti arbitrali da condurre in base al presente regolamento. A tal fine, gestisce un ufficio per l'amministrazione dei procedimenti arbitrali pendenti e la fornitura dell'infrastruttura di negoziazione necessaria.
- d. Il Tribunale Arbitrale è nominato dalla SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato tra i membri della Commissione Arbitrale Permanente che, oltre a giuristi qualificati provenienti dal mondo accademico e dalla professione legale, comprende anche specialisti di un'ampia gamma di settori. Questi ultimi hanno il compito di integrare il tribunale arbitrale come giudici esperti in questioni di fatto specifiche e di apportare conoscenze specialistiche al procedimento arbitrale.

- e. Il presente Regolamento Arbitrale si applica sia all'arbitrato nazionale (il cosiddetto "arbitrato domestico") che all'arbitrato internazionale. Un tribunale arbitrale con sede in Svizzera è considerato internazionale ai sensi della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP; RS 291) se, al momento della conclusione della convenzione arbitrale, almeno una delle parti aveva il domicilio, la sede o la residenza abituale all'estero (art. 176 paragrafo 1 LDIP) e se le parti non hanno escluso per iscritto l'applicazione del capitolo 12 della LDIP e sono convenuti di applicare la terza parte del Codice di procedura civile svizzero (CPC, RS 272) (art. 176 paragrafo 2 IPRG).

I. PARTE

Fondamenti dell'arbitrato

A. Competenza ¹

Art. 1 Competenza

1. Il tribunale arbitrale è competente a decidere una controversia se le parti hanno accettato la sua giurisdizione in un accordo arbitrale valido.
2. Il tribunale arbitrale può essere incaricato solo di giudicare le richieste di cui le parti sono libere di disporre.

Art. 2 Accordo di arbitrato

1. L'accordo di arbitrato deve essere scritto o in un'altra forma che può essere evidenziato dal testo. Si tratta di una clausola di arbitrato o di una convenzione di arbitrato.
2. Una clausola arbitrale è un accordo con il quale le parti concordano di deferire all'arbitrato tutte le future controversie derivanti da un particolare rapporto giuridico.
3. Una convenzione di arbitrato è un accordo con il quale le parti concordano di deferire una controversia esistente all'arbitrato.
4. Se le parti hanno legato l'accordo arbitrale a un contratto principale che si rivela invalido, ne condividerà solo la sorte se il motivo di invalidità è, per sua natura, lo stesso per il contratto principale e l'accordo di arbitrato. I vizi del consenso nel contratto principale, in linea di principio, non influiscono la validità dell'accordo arbitrale.

¹ I termini che possono avere una forma femminile e una maschile non sono distinti in questo regolamento, ma sono usati in una sola forma. Sono quindi da considerarsi equivalenti.

5. L'accordo arbitrale può essere basato sullo statuto di una persona giuridica. In questo caso, è vincolante per tutti i membri di quella persona giuridica, anche senza una specifica dichiarazione scritta di adesione o consenso.
6. Se non c'è un accordo di arbitrato o se l'accordo di arbitrato non è chiaro al momento del deferimento al tribunale arbitrale, la SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato richiede alle parti di presentare una dichiarazione scritta in cui dichiarano di permettere al tribunale arbitrale di decidere la loro controversia e che accettano di sottoporsi al Regolamento di Arbitrato della SGO -Organizzazione Permanente Svizzera di Arbitrato.

B. Organizzazione

Art. 3 Sede del tribunale arbitrale

1. Se la clausola arbitrale o la convenzione di arbitrato non prevedono diversamente, la sede del tribunale arbitrale è Zurigo.
2. Il luogo dell'udienza è stabilito dal tribunale arbitrale. Le udienze possono aver luogo in qualsiasi luogo della Svizzera o all'estero.

Art. 4 Tribunale Arbitrale di uno o tre membri

1. Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro (arbitro unico) o da due arbitri e un presidente (tre arbitri).
2. L'arbitro unico è competente a conoscere le controversie il cui importo in causa non supera 300.000 CHF. Le parti possono anche per le controversie con un importo superiore o indeterminato accordare sulla competenza dell'arbitro unico. Tale accordo deve essere scritto. Può essere già fatto nell'accordo di arbitrato.

3. Il tribunale arbitrale a tre giudici è responsabile di tutte le altre controversie. Le parti possono concordare per iscritto che il Tribunale dei tre arbitri sarà competente anche se il valore della controversia è inferiore a 300.000 CHF. Questo accordo può già essere fatto nell'accordo di arbitrato.

Art. 5 Nomina del Tribunale Arbitrale

1. Gli arbitri sono nominati dal direttore della procedura preliminare (art. 24). A tal fine, egli ricorre, in linea di principio, ai membri della Commissione Permanente d'Arbitrato a rotazione, tenendo conto della loro particolare competenza.
2. La scelta degli arbitri viene notificata per iscritto alle parti.
3. Nel caso di un tribunale arbitrale composto da tre membri, gli arbitri eleggono il presidente tra di loro.
4. L'arbitro unico ed il presidente del tribunale di tre arbitri possono, se necessario, nominare un segretario con funzioni consultive.

Art. 6 Accettazione della carica di arbitro

1. Non appena tutti gli arbitri hanno confermato la loro accettazione dell'incarico per iscritto al direttore del procedimento preliminare e ogni eventuale contestazione è stata definitivamente decisa, il tribunale arbitrale è costituito.
2. Accettando la carica di arbitro, gli arbitri si impegnano a risolvere la controversia al meglio delle loro conoscenze e convinzioni e in piena indipendenza giudiziaria. Si impegnano inoltre a risolvere rapidamente qualsiasi controversia e mantenere la più stretta confidenzialità su tutto ciò che imparano in relazione al loro ufficio. L'obbligo di riservatezza si estende oltre la conclusione del procedimento arbitrale.
3. Questi doveri degli arbitri si applicano mutatis mutandis al segretario.

C. Ricusazione di un arbitro

Art. 7 Motivi di ricusazione

1. Un arbitro o un segretario può essere ricusato da una parte per i seguenti motivi:
 - a. in questioni in cui lui stesso, sua moglie, la sua fidanzata, i suoi parenti o le persone legate da matrimonio in linea diretta o fino al quarto grado in linea collaterale, o il coniuge di uno dei suoi fratelli, o una persona di cui è tutore o curatore, hanno un interesse diretto nel risultato della controversia;
 - b. in questioni in cui ha già agito in altra veste, come membro di un'autorità pubblica, come funzionario giudiziario, come consulente legale, come agente di una parte, come esperto o come testimone;
 - c. in questioni riguardanti una persona giuridica di cui è membro;
 - d. se esiste tra lui e una parte una speciale amicizia o inimicizia o una speciale relazione di dovere e dipendenza;
 - e. se il rappresentante autorizzato di una parte è legato a lui in linea diretta o fino al secondo grado in linea collaterale, o è il suo coniuge;
 - f. se ci sono altri fatti che lo fanno apparire parziale rispetto alla controversia legale da giudicare;
 - g. se è incapace di agire o ha scontato una pena detentiva per un crimine o un delitto disonorevole;
 - h. se uno dei motivi di ricusazione di cui alle lit. a - g si applica al direttore della procedura preliminare.
2. Una persona a cui viene chiesto di servire come arbitro deve prontamente rivelare l'esistenza di circostanze che sollevano ragionevoli dubbi della sua indipendenza o imparzialità. Questo dovere continua per tutta la durata del procedimento.

Art. 8 Procedura di ricusazione

1. La ricusazione deve essere fatta entro e non oltre 10 giorni dall'annuncio della composizione del tribunale arbitrale o immediatamente dopo la conoscenza dei motivi di ricusazione.
2. Se il motivo di contestazione è contestato, il tribunale cantonale superiore decide. L'istanza corrispondente deve essere depositata direttamente presso il tribunale civile ordinario superiore del cantone in cui ha sede il tribunale arbitrale.
3. Se un arbitro o un segretario viene contestato con successo, il presidente della SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato o il suo sostituto decide.

II. PARTE

Il procedimento arbitrale

A. Generale

Art. 9 Le basi di diritto sostanziale

1. Il tribunale arbitrale decide, in linea di principio, sulla base del diritto sostanziale applicabile alla controversia, tenendo conto delle regole della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).
2. Nella misura in cui le parti, in un rapporto giuridico internazionale, hanno il diritto di scegliere la legge applicabile, loro possono concordare nella convenzione di arbitrato o durante il procedimento il diritto sostanziale che deve essere applicato dal tribunale arbitrale.

Art. 10 Procedura applicabile

1. Salvo il presente regolamento e delle disposizioni obbligatorie della legge statale, il tribunale arbitrale può condurre la procedura arbitrale a sua discrezione. Così facendo, deve rispettare il principio della parità di trattamento e il diritto delle parti di essere ascoltate.
2. Il tribunale arbitrale non può assegnare a una parte più dell'importo richiesto da quella parte o una cosa differente di quella richiesta o meno dell'importo accettato dall'altra parte.
3. In qualsiasi fase del procedimento, il tribunale arbitrale può tenere un'udienza per l'assunzione di prove da parte di testimoni ed esperti o per la presentazione dei punti di vista delle parti. Un'udienza orale deve, per quanto sembri opportuno al tribunale, se possibile, essere tenuta a distanza, per esempio tramite conferenza video o conferenza telefonica.
4. Tutti i documenti o informazioni presentati o comunicati al tribunale arbitrale da una parte devono essere trasmessi contemporaneamente all'altra parte.

Art. 11 Diritto di essere ascoltato

1. Il tribunale arbitrale deve rispettare il principio della parità di trattamento di entrambe le parti e concedere loro il diritto di essere ascoltate.
2. in particolare, loro deve permettere:
 - a. presentare i loro motivi ed argomenti in diritto e in fatto;
 - b. l'esame del fascicolo della causa in qualsiasi momento nel quadro dello svolgimento della normale attività;
 - c. partecipare alle udienze ordinate dal tribunale arbitrale.

Art. 12 Rappresentanza e assistenza

Le parti hanno il diritto di essere rappresentate o assistite di un rappresentante di loro scelta. Il rappresentante deve identificarsi con una procura scritta.

Art. 13 Provvedimenti procedurali

Il direttore del procedimento pre-processuale e l'arbitro unico oppure il presidente del tribunale arbitrale composto da tre membri emette i provvedimenti procedurali necessari.

Art. 14 Intervento e proclamazione della controversia

Se una terza parte desidera intervenire in un procedimento arbitrale in corso, o se una parte in un procedimento arbitrale in corso desidera far partecipare una terza parte al procedimento, il tribunale arbitrale decide sulla richiesta corrispondente. Tutte le parti sono invitate a presentare i loro commenti in anticipo.

Art. 15 Lingua processuale

1. Salvo accordi diversi, la lingua processuale è la lingua nazionale prevalente nella sede dell'arbitrato.
2. Le parti possono, con il consenso dell'altra parte, presentare le comunicazioni in tedesco, francese, italiano, spagnolo o inglese invece che nella lingua dell'arbitrato; il tribunale arbitrale può tuttavia richiedere una traduzione a spese delle parti.
3. Se i documenti sono presentati in lingue diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo 2, deve essere allegata una traduzione nella lingua processuale, che dev'essere autenticata su richiesta del tribunale arbitrale.

4. Se si tengono udienze orali, il tribunale arbitrale può, su richiesta delle parti, scegliere una di queste lingue per l'udienza. L'uso di interpreti è a spese delle parti.

Art. 16 Termini

1. Il tribunale arbitrale fissa con lettera raccomandata un termine per tutti gli atti procedurali che le parti devono compiere. Su richiesta motivata, questo termine può essere ragionevolmente esteso due volte. Nei procedimenti accelerati, il termine può essere esteso una volta. In entrambi i tipi di procedimento, ulteriori richieste di proroga dei termini sono concesse solo in casi eccezionali e con il consenso dell'altra parte.
2. Il tribunale arbitrale, di regola, fissa il termine insieme a una comminazione di conseguenze di mora.
3. Un termine si considera rispettato se, prima della scadenza del termine, è stata spedita da un ufficio postale ufficiale sul territorio nazionale o all'estero o se il mittente può provare in altro modo che la presentazione è stata inviata prima della scadenza del termine o se l'ordine di deposito cauzionale è stato irrevocabilmente presentato a una banca prima della scadenza del termine. Il giorno dell'inizio della decorrenza del termine non viene conteggiata nel calcolo del limite di tempo. Se l'ultimo giorno del periodo è un sabato, una domenica o un giorno festivo nel paese del mittente, esso terminerà il giorno lavorativo successivo.
4. Se una parte prova di non aver osservato un termine senza colpa propria, il tribunale arbitrale gli concede una breve proroga del termine.
5. I termini non si fermano.

Art. 17 Cauzione

1. Il direttore del procedimento pre-processuale, l'arbitro unico e il presidente di un tribunale arbitrale composto da tre membri impone alle parti,

nel corso del procedimento, depositi che coprono i costi totali previsti per il procedimento. Di regola, entrambe le parti devono pagare depositi uguali. Se una parte presenta una domanda riconvenzionale, possono essere fissati depositi separati a discrezione del tribunale arbitrale.

2. Se una parte non paga il deposito richiesto, l'altra parte può anticipare il deposito per intero o rinunciare all'arbitrato. Se lo fa, le parti non saranno più vincolate dalla convenzione arbitrale in relazione a tale controversia e l'arbitrato è terminato.
3. Se una parte ha effettuato entrambi i depositi, il tribunale arbitrale concede alla parte il diritto di regresso contro l'altra parte per la parte dell'importo pagato in sostituzione dell'altra parte.
4. Per la distribuzione delle spese del procedimento arbitrale è irrilevante chi ha pagato i depositi.

Art. 18 Presentazioni

1. Tutti gli atti e tutte le memorie delle parti al tribunale arbitrale devono essere datato e firmato personalmente o da una persona autorizzata da firmare o da un rappresentante autorizzato e devono essere depositati in un numero di esemplari tale che, oltre all'originale per gli archivi arbitrali sia disponibile una copia per ciascuna delle altre parti e per ogni arbitro e il segretario.
2. Il tribunale arbitrale deve ricevere lo stesso numero di esemplari di tutti i documenti presentati dalle parti, insieme alle copie necessarie e a una lista di allegati.
3. Per risparmiare sulle spese e accelerare il procedimento, le memorie e gli altri documenti devono, di regola, essere presentati per via elettronica. In casi eccezionali, la presentazione per posta può essere concessa.
4. Tutte le presentazioni devono essere indirizzate all'ufficio della SGO. Quest'ultimo li distribuisce alle parti, ai loro rappresentanti e alle altre persone coinvolte nel processo.

Art. 19 Minuti

Se il tribunale arbitrale lo ritiene necessario, viene redatto un verbale delle udienze del tribunale arbitrale.

Art. 20 Esclusione del pubblico

Le udienze del tribunale arbitrale non sono pubbliche, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente.

Art. 21 Delegazione

Se le parti sono d'accordo e se serve alla rapida risoluzione della controversia, il tribunale arbitrale può ordinare che delle singole fasi procedurali si svolgano davanti a una delegazione invece che davanti a un tribunale arbitrale riunito.

Art. 22 Provvedimenti provvisori o cautelari

1. Il tribunale arbitrale può, su richiesta di una parte, ordinare provvedimenti provvisori o cautelari, comprese quelle di protezione delle prove. Ciò avviene a discrezione del tribunale mediante un'ordinanza o una sentenza, che deve essere motivata in ogni caso. Il tribunale può anche revocare le misure che sono già state ordinate.

Prima di prendere una decisione sui provvedimenti provvisori o cautelari, l'altra parte deve essere ascoltata, a meno che una valutazione del tribunale arbitrale, fatta a discrezione del tribunale arbitrale, indica che, a causa di circostanze eccezionali, l'audizione dell'altra parte compromette sproporzionatamente i diritti del richiedente. In tal caso, l'udienza si tiene senza indebito ritardo dopo che la misura provvisoria è stata ordinata.

Se la persona interessata non si sottopone volontariamente a una misura ordinata dal tribunale arbitrale, nel caso di un procedimento arbitrale interno il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o di una parte,

adotta le misure necessarie. Se una delle parti presenta la richiesta, si deve ottenere il consenso del tribunale arbitrale.

Le parti sono libere di chiedere direttamente alle autorità statali provvedimenti provvisori o cautelari. La parte che fa la richiesta deve informare immediatamente il tribunale arbitrale sulla richiesta e sulla decisione del tribunale. La richiesta non sarà considerata una rinuncia all'accordo arbitrale e non limiterà i poteri del tribunale arbitrale.

2. Il tribunale arbitrale può subordinare l'ordine di provvedimenti provvisori o cautelari al deposito di una garanzia adeguata.
3. Il tribunale arbitrale può, a sua discrezione, determinare la ripartizione delle spese sostenute a seguito dei provvedimenti provvisori o cautelari in una decisione provvisoria o nella sentenza arbitrale finale.

B. Procedura del procedimento arbitrale

I. Fasi del processo

Art. 23 Le singole fasi della procedura

1. Il procedimento arbitrale consiste in un procedimento preparatorio e un procedimento principale. Nel procedimento preparatorio, si inizia il procedimento arbitrale, si sottopone la controversia all'arbitrato, si esamina la competenza del tribunale arbitrale e si nomina il tribunale arbitrale.
2. Il procedimento principale inizia generalmente con una procedura di conciliazione (art. 28).
3. Se non si raggiunge un concordato, il tribunale arbitrale terrà uno scambio di comunicazioni scritte (art. 29 - 33).
4. Il tribunale arbitrale convoca quindi le parti a un'udienza principale per determinare quali sono i fatti rilevanti e contestati. Può combinare questo con un'ordinanza di assunzione di prove e disporre le comparizioni necessari.
5. Se necessario, viene convocata un'altra udienza per l'assunzione di ulteriori prove.
6. Dopo che l'assunzione delle prove è stata completata, ogni parte può commentare i risultati dell'assunzione delle prove oralmente (anche per telefono), per e-mail, fax o per iscritto.
7. Il tribunale arbitrale pronuncerà quindi la sua sentenza (art. 35).

II. Procedimento preparatorio

Art. 24 Avvio della procedura e litispendenza

1. Il procedimento preparatorio è condotto dal presidente della SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato o dal suo sostituto.

2. La richiesta di arbitrato deve essere presentata in duplice copia e per iscritto alla SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato. Se disponibile, deve essere allegata una copia della convenzione arbitrale. La richiesta dev'essere inviata all'indirizzo di cui all'allegato A. 3.
3. Devono essere indicate le parti, i loro rappresentanti, se presenti, e le domande giustiziali. Il valore della controversia deve essere quantificato dalle parti, se questo è possibile. Il valore definitivo sarà determinato, dopo aver sentito le parti, dal presidente della SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato o dal suo sostituto. Se non è possibile per le parti quantificare il valore della controversia, l'importo in causa sarà valutato e determinato dal presidente della SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato o dal suo sostituto. La stessa procedura si applica alle controversie senza importo in discussione. Nel caso di azioni parziali, il valore della controversia è determinato dall'importo totale.
4. Il tribunale arbitrale può, dopo aver sentito le parti, modificare in qualsiasi momento il valore della controversia se nel corso del procedimento risulta che i fatti su cui si basava l'importo in causa sono errati.
5. La nomina dell'arbitro unico ai sensi della seconda frase dell'articolo 4 paragrafo 2 e la nomina dei tre arbitri ai sensi della seconda frase dell'articolo 4 paragrafo 3 devono essere richieste senza indugio, a meno che non siano già state concordate nella convenzione arbitrale.
6. La controversia legale è considerata pendente nel momento in cui viene presentata la richiesta di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 24 n. 2.

Art. 25 Esame della competenza

1. Dopo aver ricevuto la richiesta di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 24.2, il direttore del procedimento preliminare fissa un termine entro il quale l'attore deve pagare la tassa di registrazione ai sensi dell'articolo 38.1. Dopo il pagamento della tassa di registrazione, il direttore del procedimento preliminare effettua un esame sommario per verificare se sono presenti i requisiti per l'arbitrato. Se necessario, egli procede conformemente all'articolo 2, paragrafo 6.

2. Se la tassa di registrazione non viene pagata entro il termine, la domanda di avvio del procedimento non viene presa in considerazione.

Art. 26 Decisione sulla competenza

1. Se l'esame preliminare sommario mostra che i requisiti per l'arbitrato sono soddisfatti, il responsabile del procedimento preliminare notifica al difensore l'adizione del tribunale arbitrale e le eventuali richieste ai sensi dell'art. 4 comma 2 seconda frase, dell'art. 4 comma 3 seconda frase e dell'art. 37 comma 1 seconda frase.
2. Fissa un limite di tempo per il convenuto per sollevare eventuali obiezioni alla giurisdizione del tribunale arbitrale e per presentare domande ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, dell'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase e dell'articolo 37, paragrafo 1, seconda frase.
3. Qualsiasi contestazione della competenza del tribunale arbitrale può essere fatta al più tardi entro questo termine, altrimenti la competenza è considerata accettata.
4. Se il convenuto ha sollevato obiezioni sulla competenza del tribunale arbitrale entro il termine, il direttore del procedimento preprocessuale prende immediatamente una decisione in merito.

Art. 27 Conclusione del procedimento preliminare

Dopo la determinazione definitiva della competenza del tribunale arbitrale, il direttore del procedimento preliminare nomina il tribunale arbitrale secondo l'articolo 5.

III. Procedimento principale

1. Procedura ordinaria

Art. 28 Procedura di conciliazione

1. Se la competenza del tribunale arbitrale a conoscere la controversia è stabilita, il tribunale arbitrale tiene, di norma, un'udienza di conciliazione prima dello scambio di memorie scritte. Tuttavia, il tribunale arbitrale può anche tenere udienze di conciliazione in qualsiasi momento successivo.
2. Se viene raggiunto un concordato, questo deve essere per intero messo al verbale e firmato dalle parti o dai loro rappresentanti.
3. La conclusione di un concordato è registrata sotto forma di lodo e il procedimento è dichiarato chiuso per il motivo della conclusione del concordato.

Art. 29 Il ricorso

1. Se non si raggiunge un concordato, il tribunale arbitrale fissa un termine per l'attore per depositare il ricorso nel numero di copie necessario.
2. Il ricorso deve contenere un'indicazione precisa delle parti, delle domande, del valore della controversia e l'esposizione di tutti i motivi di fatto e di diritto. Le prove devono essere specificate e i documenti, nella misura in cui sono a disposizione del ricorrente, devono essere presentati con il numero necessario di copie e una lista di allegati.
3. Se l'attore non deposita il ricorso entro il termine stabilito, si considera che abbia rinunciato al procedimento. Questa conseguenza legale è da minacciare.
4. Se la memoria è difettosa, il tribunale arbitrale fissa un breve termine entro il quale il difetto deve essere sanato, sotto la minaccia che in caso di inadempienza il ricorso non sarà trattato. Tutti i fatti e le prove devono

essere introdotti nel procedimento il più presto possibile; il tribunale arbitrale può respingere le allegazioni tardive.

5. Peraltro le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero si applicano alle negligenze.

Art. 30 Risposta

1. Non appena è stata depositata il ricorso, il tribunale arbitrale fissa un termine per il convenuto a depositare il numero richiesto di copie della memoria di difesa.
2. Nella memoria difensiva il convenuto deve in modo dettagliato fare osservazioni sulle domande, le allegazioni di fatto dell'attore e qualsiasi obiezione alla competenza del tribunale arbitrale, e di includere nella sua memoria la designazione delle prove. I documenti, nella misura in cui sono disponibili alla parte, devono essere presentati con il numero necessario di copie e una lista di allegati.
3. Se il convenuto non presenta una risposta entro il termine stabilito, si riterrà il riconoscimento delle argomentazioni del ricorrente e che abbia rinunciato a qualsiasi eccezione.
4. Se la memoria difensiva è difettosa, il tribunale arbitrale fissa un breve termine per rimediare al difetto colla minaccia che in caso di mora si riterrà il riconoscimento delle argomentazioni del ricorrente ed il rinuncio a qualsiasi eccezione.

Art. 31 Assenza ingiustificata

Se una delle parti è assente all'udienza senza motivo sufficiente, il tribunale arbitrale può senz'altro continuare il procedimento. In particolare, il procedimento arbitrale può essere deciso sulla base del dossier.

Art. 32 Domanda riconvenzionale

1. Insieme con la memoria difensiva il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale, a condizione che la domanda riconvenzionale sia in rapporto con la domanda e rientri nella competenza del tribunale arbitrale. Con il consenso dell'attore una domanda riconvenzionale può anche essere presentata insieme a una controreplica.
2. Alla forma della domanda riconvenzionale si applicano le norme che regolano l'atto di citazione.
3. La risposta alla domanda riconvenzionale deve essere fatta per iscritto nello stesso modo della risposta alla domanda principale. Il tribunale arbitrale fissa un termine a tal fine.
4. Le domande principali e le domande riconvenzionali sono aggregate ai fini del calcolo del valore della controversia.

Art. 33 Risposta e controreplica

1. Dopo la presentazione della difesa e della domanda riconvenzionale, il tribunale arbitrale decide se l'ulteriore procedimento principale deve essere condotto oralmente o per iscritto. Per motivi di costi, le parti orali del procedimento, se il tribunale arbitrale lo ritiene opportuno e le parti sono d'accordo, saranno condotte a distanza (conferenze video, conferenze telefoniche ecc.).
2. Nella procedura scritta, il tribunale arbitrale fissa un termine per il deposito di una replica da parte dell'attore e, dopo il ricevimento di questo documento legale, per il deposito di una controreplica del convenuto.

Se l'attore non presenta una risposta, anche la controreplica sarà soppressa.

3. Con il deposito della replica o, se del caso, della duplice alla domanda riconvenzionale, lo scambio di memorie nella procedura principale è

terminato, a meno che il tribunale arbitrale, per motivi speciali, ammette ulteriori memorie.

4. Se il convenuto non ha depositato una memoria di difesa, la replica e la controreplica devono essere omessi. Se necessario, viene concesso all'attore un breve termine per completare il ricorso.

Art. 34 Procedimento d'assunzione delle prove

1. Ogni parte ha l'onere di provare i fatti da cui deriva i diritti. Le prove sono assunte solo su fatti contestati.
2. Il tribunale arbitrale può, in qualsiasi fase del procedimento, ordinare alle parti di produrre documenti probatori o altri elementi di prova, così come a designare testimoni ed esperti entro il termine specificato da esso.
3. Dopo aver consultato le parti, il tribunale arbitrale può decidere di condurre il procedimento sulla base di documenti e altri materiali.
4. Il tribunale arbitrale può determinare a sua discrezione le modalità di esame dei testimoni o degli esperti.
5. Chiunque può essere un testimone o un esperto.
6. Le prove testimoniali possono anche addotte nella forma di dichiarazioni scritte o rapporti firmati dai testimoni o dagli esperti.
7. E ammesso a una parte, i suoi funzionari, dipendenti, consulenti legali o rappresentanti di interrogare testimoni, potenziali testimoni o esperti.
8. Il Tribunale apprezza l'ammissibilità, la rilevanza e la forza probatorio delle prove offerte. Apprezza liberamente le prove.
9. Il tribunale arbitrale può, previa consultazione delle parti, nominare uno o più esperti che gli riferiscano per iscritto sulle questioni designate dal tribunale arbitrale.

10. I periti nominati in un procedimento ai sensi del presente regolamento devono sempre essere imparziale e indipendente dalle parti.

Art. 35 Lodo arbitrale

1. Il tribunale arbitrale delibera e rende la sua decisione in assenza delle parti. Il tribunale arbitrale renderà il lodo a maggioranza semplice dei voti.
2. Se il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri e non c'è la maggioranza dei voti, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.
3. Il lodo è redatto per iscritto, è definitivo ed è vincolante per le parti. Il lodo arbitrale è subito ad adempiere.
4. La spedizione completa deve contenere:
 - a. i nomi degli arbitri e, se previsto, del segretario;
 - b. i nomi delle parti e dei loro rappresentanti;
 - c. l'ubicazione della sede dell'arbitrato;
 - d. le domande delle parti;
 - e. a meno che le parti non vi abbiano espressamente rinunciato: i fatti del caso, i motivi giuridici della decisione e, se del caso, le considerazioni equitative. Nei procedimenti arbitrali internazionali, la rinuncia alla motivazione non è ammissibile;
 - f. il dispositivo nel merito del caso;
 - g. il dispositivo riguardante l'importo e l'attribuzione delle spese del procedimento e del risarcimento delle parti.
5. Il tribunale arbitrale può limitarsi a notificare il dispositivo del lodo. Se entrambe le parti non dichiarano entro il termine stabilito del tribunale arbitrale che rinunciano alla notifica di una motivazione scritta, il lodo sarà loro notificato in forma completa.

Il lodo arbitrale nella forma del dispositivo deve contenere:

- a. i nomi degli arbitri e, se previsto, del segretario;
- b. i nomi delle parti e dei loro rappresentanti;

- c. l'ubicazione della sede dell'arbitrato;
 - d. le domande delle parti;
 - e. l'esposizione dei fatti;
 - f. il dispositivo nel merito del caso;
 - g. il dispositivo riguardante l'importo e l'attribuzione delle spese del procedimento e del risarcimento delle parti.
6. Il lodo deve essere datato e deve indicare il luogo in cui è stato emesso e deve essere firmato dagli arbitri. Nel caso di un tribunale arbitrale di tre membri, la firma della maggioranza degli arbitri è sufficiente se nel lodo si dichiara che la minoranza rifiuta di firmare. Nel caso di cui all'articolo 35.2, è sufficiente la firma del presidente del tribunale arbitrale.
7. La SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato conserva per un periodo di dieci anni una copia della decisione e dei dossier che non sono stati consegnati.

2. Procedura accelerata

Art. 36 Procedura accelerata

1. Le procedure con un valore della controversia tra 1.-- CHF e 100.000.-- CHF saranno condotte in una procedura accelerata. Questo è caratterizzato da una breve durata del procedimento.
2. Nelle procedure accelerate, i termini sono tali che il lodo è normalmente reso entro cinque mesi dalla nomina del tribunale arbitrale.
3. I documenti legali sono limitati al ricorso ed alla risposta. Un ulteriore scambio di documenti legali può essere ordinato in casi eccezionali.
4. Per il resto, le disposizioni della procedura ordinaria si applicano mutatis mutandis alla procedura accelerata.

3. Decisione sulla base dell'equità

Art. 37 Decisione sulla base dell'equità

1. In caso di valori della controversia fino a 40.000 CHF, la decisione deve essere basata su equità. Se il valore è superiore, le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale per iscritto nella convenzione di arbitrato o durante il procedimento a decidere sulla base dell'equità.
2. Una decisione di equità non solleva il tribunale arbitrale dal suo dovere di determinare i fatti rilevanti per la rivendicazione in causa e dall'applicazione del presente regolamento, ma dall'applicazione del diritto sostanziale, comprese le norme imperative, nella misura in cui non riguardano l'ordine pubblico.

C. Costi e compensazione

Art. 38 Costi

1. Per l'avvio del procedimento, e da pagare alla SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato una tassa di registrazione non rimborsabile (Appendice B) prima della nomina del tribunale arbitrale.
2. I costi dei servizi resi dalla SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato per le procedure arbitrali sono coperti dai diritti amministrativi non rimborsabili (Appendice C).
3. Il tribunale arbitrale fissa la tassa d'arbitrato quando pronuncia il lodo. Questa tassa è determinata dal tribunale arbitrale in conformità con l'allegato D (Spese di arbitrato). Il compenso dei membri del tribunale arbitrale deve essere appropriato al valore della controversia, alla complessità dell'affare, al tempo dedicato dagli arbitri e a tutte le altre circostanze rilevanti.
4. Gli esborsi e le spese di cancelleria del tribunale arbitrale, le spese di viaggio e le altre spese degli arbitri e dei testimoni, i costi dei periti e qualsiasi altra spesa sostenuta dagli arbitri devono essere pagati in aggiunta.

5. Se le parti rinunciano espressamente al requisito di una motivazione scritta del lodo, la tassa d'arbitrato è ridotta del 15%.
6. Se il lodo in un caso con un valore oltre i 40.000 CHF è pronunciato sulla base dell'equità, la tassa d'arbitrato sarà ridotta del 20 %. La riduzione della tassa d'arbitrato nel caso di una decisione sulla base dell'equità non può essere cumulata con la riduzione della tassa d'arbitrato nel caso di un rinuncio alla motivazione.
7. Le spese di arbitrato sono, in linea di principio, assegnate sulla base di un proporzionale all'esito del caso. Il tribunale arbitrale può, tenendo conto di tutte le circostanze, imporre le spese in modo diverso se lo ritiene appropriato.
8. Il direttore della procedura preliminare ha diritto al 20% della tassa d'arbitrato. Il restante 80 % della tassa d'arbitrato sarà pagato al tribunale arbitrale.
9. Se il tribunale arbitrale si serve di personale ausiliario, in particolare di un segretario, la loro retribuzione dev'essere pagata dalle spese di arbitrato che restano al tribunale arbitrale.
10. Il tribunale arbitrale decide sulla distribuzione della quota della tassa d'arbitrato destinata agli arbitri. Come regola, tenendo conto del tempo e dello sforzo speso da ciascun arbitro, il presidente riceverà tra il 40% e il 50% e ogni co-arbitro tra il 25% e il 30% della quota della tassa d'arbitrato dovuta al tribunale arbitrale.
11. Tutte le somme dovute dalle parti sono da versare sul conto della SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato.

Art. 39 Indennizzo delle parti

1. La parte vincente riceverà un indennizzo proporzionale al suo successo, a condizione che la parte abbia richiesto tale indennizzo nelle sue domande.

2. Il tribunale arbitrale invita i rappresentanti delle parti a presentare le loro fatture. Il tribunale arbitrale può ridurre queste fatture a sua discrezione.

Art. 40 Decisione relativa alle spese in caso di risoluzione anticipata della controversia

Se la procedura viene risolta prima della nomina del tribunale arbitrale, il presidente della SGO – Organizzazione Svizzera Permanente di Arbitrato o il suo sostituto decide in merito alle spese e al risarcimento.

D. Mezzi d'impugnazione

I. Arbitrato interno

Art. 41 Ricorso

Il lodo è soggetto a ricorso presso la Corte suprema federale svizzera. La procedura è regolata dalle disposizioni della legge sul Tribunale federale (RS 173.110).

Art. 42 Revisione

Contro il lodo arbitrale può essere chiesto la revisione secondo gli articoli 396 e seguenti del Codice di procedura civile svizzero (RS 272).

II. Arbitrato internazionale

Art. 43 Ricorso

Nell'arbitrato internazionale, il lodo arbitrale può essere impugnato solo nei casi previsti dall'articolo 190 capoverso 2 della Legge federale sul diritto internazionale privato (RS 291). Ai sensi dell'art. 191 LDIP, l'unica autorità di ricorso è il Tribunale federale svizzero. La procedura è regolata dall'articolo 77 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (RS 173.110).

III. PARTE

Disposizioni finali

Art. 44 Pubblicazione della sentenza

Il presidente dell'Organizzazione Permanente Svizzera di Arbitrato SGO è autorizzato a pubblicare le decisioni del tribunale arbitrale in tutto o in parte per scopi accademici. Nel fare ciò, bisogna assicurarsi che le parti non possono essere identificate.

Art. 45 Entrata in vigore

Il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione Permanente Svizzera di Arbitrato SGO determina l'entrata in vigore del presente regolamento.².

² Entrata in vigore 01 marzo 2004

Allegati

Appendice A (Segreteria)

SGO Organizzazione permanente svizzera di arbitrato
 Nüscherstrasse 49
 Casella postale 1415
 8021 Zurigo

Tel. +41 (0)44 210 02 20

Internet: <http://www.kmu-schiedsgericht-sgo.ch>

email: kontakt@kmu-schiedsgericht-sgo.ch

Appendice B (Tassa di registrazione)

Per valori della controversia fino a CHF 100'000.-- CHF 2'000.--

Per valori della controversia superiori a 100'000.--
 e non più di 1'000'000.-- CHF 4'000.--

Per valori della controversia superiori a
 CHF 1'000'000.-- e non più di CHF 5'000'000.-- CHF 5'500.--

Per valori della controversia superiori a
 CHF 5'000'000.-- CHF 7'000.--

Se il valore della controversia al
 momento del deposito della domanda
 di arbitrato non è stato determinato: CHF 5'500.--

Appendice C (Contributi alle spese amministrative)

Per valori della controversia fino a CHF 40'000. --	CHF 1'000.--
Per valori della controversia superiori a CHF 40'000.-- e non più di CHF 100'000.--	CHF 1'500.--
Per valori della controversia superiori a CHF 100'000.-- e non più di CHF 250'000. --	CHF 3'000.--
Per valori della controversia superiori a CHF 250'000.-- e non più di CHF 500'000.--	CHF 5'000.--
Per valori della controversia superiori a CHF 500'000.-- e non più di CHF 1'000'000.--	CHF 10'000.--
Per valori della controversia superiori a CHF 1'000'000.--	CHF 10'000.-- + 0,1 % dell'importo oltre CHF 1'000'000.- -
Il contributo massimo alle spese amministrative è di	CHF 50'000.--

Appendice D (diritti d'arbitrato)

Arbitro unico

Valore della controversia (in CHF)	Arbitro unico	
	Minimo	Massimo
1 - 40'000	1'000	5'000
40'001 - 70'000	4'000	8'000
70'001 - 100'000	6'000	12'000
100'001 - 200'000	10'000	20'000
200'001 - 300'000	15'000	36'000
300'001 - 600'000	12'000 + 2 % dell'ammontare oltre 300'000	36'000 + 8 % dell'ammontare oltre 300'000
600'001 - 1'000'000	18'000 + 1.5 % dell'ammontare oltre 600'000	60'000 + 6 % dell'ammontare oltre 600'000
1'000'001 - 2'000'000	24'000 + 0.6 % dell'ammontare oltre 1'000'000	84'000 + 3.6 % dell'ammontare oltre 1'000'000
2'000'001 - 10'000'000	30'000 + 0.38 % dell'ammontare oltre 2'000'000	120'000 + 1.5 % dell'ammontare oltre 2'000'000
10'000'001 - 20'000'000	60'400 + 0.3 % dell'ammontare oltre 10'000'000	240'000 + 0.6 % dell'ammontare oltre 10'000'000
20'000'001 - 50'000'000	90'400 + 0.1 % dell'ammontare oltre 20'000'000	300'000 + 0.2 % dell'ammontare oltre 20'000'000
50'000'001 - 100'000'000	120'400 + 0.06 % dell'ammontare oltre 50'000'000	360'000 + 0.18 % dell'ammontare oltre 50'000'000
100'000'001 - 250'000'000	150'400 + 0.02 % dell'ammontare oltre 100'000'000	450'000 + 0.1 % dell'ammontare oltre 100'000'000
> 250'000'000	180'400 + 0.01 % dell'ammontare oltre 250'000'000	600'000 + 0.06 % dell'ammontare oltre 250'000'000

Appendice D

Collegio arbitrale di tre arbitri

Valore della controversia (in CHF)	Collegio arbitrale di tre arbitri			
	Minimo		Massimo	
1 - 40'000	2'500		12'500	
40'001 - 70'000	10'000		20'000	
70'001 - 100'00	15'000		30'000	
100'001 - 200'000	25'000		50'000	
200'001 - 300'000	25'000		90'000	
300'001 - 600'000	30'000 + 5 % dell'ammontare oltre	300'000	90'000 + 20 % dell'ammontare oltre	300'000
600'001 - 1'000'000	45'000 + 3.75 % dell'ammontare oltre	600'000	150'000 + 15 % dell'ammontare oltre	600'000
1'000'001 - 2'000'000	60'000 + 1.5 % dell'ammontare oltre	1'000'000	210'000 + 9 % dell'ammontare oltre	1'000'000
2'000'001 - 10'000'000	75'000 + 0.95 % dell'ammontare oltre	2'000'000	300'000 + 3.75 % dell'ammontare oltre	2'000'000
10'000'001 - 20'000'000	151'000 + 0.75 % dell'ammontare oltre	10'000'000	600'000 + 1.5 % dell'ammontare oltre	10'000'000
20'000'001 - 50'000'000	226'000 + 0.25 % dell'ammontare oltre	20'000'000	750'000 + 0.5 % dell'ammontare oltre	20'000'000
50'000'001 - 100'000'000	301'000 + 0.15 % dell'ammontare oltre	50'000'000	900'000 + 0.45 % dell'ammontare oltre	50'000'000
100'000'001 - 250'000'000	376'000 + 0.02 % dell'ammontare oltre	100'000'000	1'125'000 + 0.25 % dell'ammontare oltre	100'000'000
> 250'000'000	451'000 + 0.025 % dell'ammontare oltre	250'000'000	1'500'000 + 0.15 % dell'ammontare oltre	250'000'000